



F.I.Ba.
Federazione Italiana Badminton

Gli Organi di Giustizia FIBa

monitoraggio giustizia sportiva federale



PROCURATORE FEDERALE

La procura federale è retta da un procuratore federale che si avvale della collaborazione di uno o più sostituti.

Il procuratore federale ha funzioni inquirenti e requirenti davanti agli organi di giustizia.

Il procuratore federale ed i sostituti sono nominati dal consiglio federale.

ORGANI GIUDICANTI

Sono organi giudicanti di **primo grado**:

- a) il **GIUDICE UNICO**
- b) la **CORTE FEDERALE**

È organo giudicante di **secondo grado** ed ultima istanza la **CORTE D'APPELLO FEDERALE**, competente a giudicare di ogni impugnazione dei provvedimenti degli organi giudicanti di primo grado.

I componenti degli organi giudicanti, ad eccezione della corte d'appello federale che viene eletta dall'assemblea nazionale, vengono nominati dal consiglio federale, all'inizio di ogni quadriennio olimpico. Essi durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e possono ricevere un nuovo mandato nel medesimo organo; rimangono comunque in carica dopo la scadenza del quadriennio olimpico fino al momento dell'eventuale sostituzione.

COMPETENZE GENERALI

Gli organi giudicanti hanno competenza a giudicare ogni infrazione connessa all'attività sportiva, nonché ogni altra infrazione allo statuto ed ai regolamenti federali vigenti. La corte federale inizia il procedimento disciplinare su deferimento del procuratore federale o su reclamo. Il giudice unico promuove il procedimento disciplinare d'ufficio, sulla base dei soli referti arbitrali.

La funzione giudicante è continua ed indipendente.

SEDI

Gli organi giudicanti hanno la loro sede presso la segreteria federale.

Il **PROCURATORE FEDERALE** ha funzioni inquirenti e requirenti davanti agli organi di giustizia.

Prende notizia delle infrazioni di propria iniziativa e riceve le notizie di infrazioni presentate o trasmesse da ufficiali di gara, organi federali o dai tesserati e dalle Società affiliate alla federazione.

All'acquisizione della notizia di una infrazione inizia l'attività istruttoria, la Segreteria federale inoltra immediatamente al procuratore federale le denunce pervenute.

L'attività istruttoria non può durare oltre i 60 giorni dalla comunicazione della notizia di una infrazione; trascorso tale termine, i risultati dell'attività posta in essere successivamente non possono essere utilizzati agli effetti del giudizio.

Sin dal compimento del primo atto istruttorio, il procuratore federale invia al tesserato o alla società o al componente dell'organo sottoposto all'indagine ed alla parte offesa una comunicazione di procedimento disciplinare con l'indicazione delle norme federali che si ritengono violate, della data e del luogo del fatto e con l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

Trascorsi 60 giorni dalla notizia della infrazione, esercita l'azione disciplinare trasmettendo gli atti all'organo di giustizia competente per il procedimento, formulando il capo di addebito, avanzando richieste motivate e conclusioni specifiche.

Quando il procuratore federale ritiene che non si debba procedere per manifesta infondatezza della notizia dell'infrazione, ordina la trasmissione degli atti all'archivio e ne dà notifica alle parti.

Per la richiesta di rinvio a giudizio trasmette gli atti direttamente all'organo di giustizia competente.

Con la richiesta viene trasmesso il fascicolo contenente la notizia di infrazione, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti per l'attività istruttoria.

Il **GIUDICE UNICO** è organo giudicante monocratico di primo grado nominato, unitamente ad uno o più sostituti, dal consiglio federale per la durata del quadriennio olimpico.

Il giudice unico è competente per tutta la materia disciplinare che non sia espressamente prevista come competenza della corte federale, ha inoltre competenza generale per tutte le infrazioni meramente tecniche riguardanti le manifestazioni federali.

In particolare ha competenza in merito a:

- a) reclami relativi a posizione irregolare di giocatori non decisi dal giudice arbitro;
- b) valutazione dei casi di forza maggiore adottate dalle squadre a giustificazione di assenze con eventuale determinazione della data del recupero.

Il giudice unico si attiva su reclamo e, per le sole manifestazioni agonistiche, anche su segnalazione del settore tecnico, dell'ispettore di campo o del giudice arbitro designato.

Ha competenza sull'intero territorio nazionale nonché per le infrazioni commesse dai tesserati all'estero.

La **CORTE FEDERALE** È costituita da 3 componenti effettivi, nonché da due componenti supplenti.

Nella prima riunione di inizio quadriennio, convocata dal presidente della Federazione entro 15 giorni dalla formazione dell'organo, elegge, nel proprio ambito e tra i componenti effettivi, il vicepresidente.

Per ogni procedimento si forma un collegio giudicante di 3 componenti, tra cui il presidente o chi ne fa le veci; uno od entrambi i supplenti sono chiamati a costituire il collegio quando non vi sia la disponibilità dei componenti effettivi.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza dei presenti e sono adottate entro i 60 giorni successivi l'apertura del procedimento.

La corte federale è organo giudicante di primo grado, competente, inoltre, sulle infrazioni commesse dai tesserati che non ricadono nelle competenze del giudice unico.

La **CORTE D'APPELLO FEDERALE** è costituita da 3 componenti effettivi, nonché da due componenti supplenti.

Nella prima riunione di inizio quadriennio, convocata dal presidente della Federazione entro 15 giorni dalla formazione dell'organo, elegge, nel proprio ambito e tra i 3 componenti effettivi, il presidente ed il vicepresidente.

Per ogni procedimento si forma un collegio giudicante di 3 componenti, tra cui il presidente o chi ne fa le veci; uno od entrambi i supplenti sono chiamati a costituire il collegio quando non vi sia la disponibilità dei componenti effettivi.


Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza dei presenti e sono adottate entro i 60 giorni successivi l'apertura del procedimento.

È organo unico di secondo grado e giudica in ultima istanza sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado. Decide, senza formalità, sui conflitti di competenza tra organi giudicanti.

In difetto di accordo, la nomina del presidente del collegio arbitrale o nell'ipotesi di mancata nomina dell'arbitro di parte è demandata al presidente della corte d'appello federale.

È organo di unica istanza per i procedimenti di revisione, di riabilitazione, di ricusazione di componenti della corte federale e di quella dei componenti la corte d'appello federale.

I provvedimenti della corte d'appello federale, compresi quelli relativi al procedimento di revisione, sono definitivi.






F.I.Ba.
Federazione Italiana Badminton

Organi di Giustizia Organigramma

2° grado





F.I.Ba.
Federazione Italiana Badminton

Organi di Giustizia Organigramma

Procura Federale





2000-2013

<i>Organo competente</i>	<i>procedimenti</i>
<i>Procura Federale</i>	<i>8</i>
<i>Giudice Unico</i>	<i>19</i>
<i>Corte Federale</i>	<i>0</i>
<i>Corte d'Appello</i>	<i>1</i>
 <i>Contenzioso pendente</i>	
<i>Procura Federale</i>	<i>1</i>
<i>Corte d'Appello</i>	<i>1</i>